

Sette disegni di legge per *Bologna*



I ddl che i parlamentari bolognesi del PD si impegnano a promuovere

Bologna, 29 marzo 2008

I parlamentari bolognesi del ***Partito Democratico*** si impegnano a promuovere i seguenti **disegni di legge**:

1. **Riforma e semplificazione del sistema istituzionale ed amministrativo territoriale**
2. **Delega al Governo in materia di federalismo fiscale**
3. **Politiche integrate per la sicurezza**
4. **Rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa**
5. **Finanziamento dei servizi ferroviari metropolitani e regionali**
6. **Nuove norme per il finanziamento delle Università**
7. **Diritto all'educazione a all'istruzione da 0 a 6 anni**

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

DA PRESENTARE NELLA XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Obbligatorietà delle unioni di comuni)

1. Sono costituite unioni obbligatorie di comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali. Ogni comune può partecipare soltanto ad una unione di comuni. L'organo di governo dell'unione dei comuni è composto dai sindaci dei comuni partecipanti.
2. Nelle zone montane le unioni di comuni assumono la denominazione di unioni di comuni montani. Ad esse possono essere attribuite ulteriori funzioni riguardanti la tutela e la promozione della montagna.
3. Il governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i parametri per l'individuazione dell'entità demografica dei comuni e delle unioni dei comuni di cui al comma 1.
4. Nell'esercizio della delega, il governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) salvaguardia delle specificità territoriali, e in particolare delle specificità del territorio montano;
 - b) adeguatezza delle dimensioni per l'ottimale erogazione dei servizi;
5. Le regioni, con legge regionale, sulla base dei parametri fissati con il decreto legislativo di cui al precedente comma 4, individuano l'entità demografica dei comuni e delle unioni dei comuni, disciplinano le modalità di funzionamento delle unioni di comuni e la loro delimitazione territoriale, sentiti i comuni interessati.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i comuni e le unioni di comuni possono stipulare accordi per l'utilizzo ottimale delle strutture burocratiche e amministrative.

Articolo 2

(Norme in favore dei comuni contermini)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni stipulano apposti accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

2. A tal fine le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma precedente.
3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

(Città metropolitane)

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al trenta per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il sessanta per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il sessanta per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione.
2. Sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dell'area compresa nella città metropolitana; per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, se il parere della Regione è favorevole; in caso di parere regionale negativo, il quorum richiesto è del trenta per cento.
3. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, in alternativa alla istituzione delle città metropolitane secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di 180 giorni dalla data di svolgimento del referendum di cui al comma 2 uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel successivo articolo 5.

Articolo 4

(Territorio e funzioni delle Città metropolitane)

1. Il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. La città metropolitana succede alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge, garantendo anche eventualmente attraverso la prorogato, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti.

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

3. La città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umani, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per ciascuna città metropolitana sono stabilite le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.
4. Il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi.
5. Lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo. Lo statuto definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;
6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 4, sono trasmessi per il parere al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Articolo 5 *(Roma Capitale)*

1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto delegato è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
2. Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica;
 - b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;
 - c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;
 - d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;
 - e) previsione che alla Capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

- f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;
- g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio e la Provincia di Roma;
- h) previsione che il Sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e della Conferenza unificata;
- i) previsione che le funzioni assegnate a Roma capitale, quando incidano su servizi essenziali anche per l'area esterna alla capitale, possano essere esercitate, all'occorrenza, anche dalla provincia di Roma, di intesa con il comune di Roma

Articolo 6

(Soppressione enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.
2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di cui all'art. 7 della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i comuni e le province provvedono, secondo i principi di cui al comma 1, e tenuto conto dell'allocazione delle funzioni di cui al medesimo comma 2, alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali stessi.
4. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Nel caso in cui gli enti territoriali non provvedano ai sensi dei commi 1, 2 e 5, il Governo, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, esercita i poteri sostitutivi.

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

Articolo 7

(Delega al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa in seno alla Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
 - b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica; prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuarsi in sede di decreto delegato, possano essere esercitate in forma associata;
 - c) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali, possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;
 - d) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, quelle storicamente svolte, nonché quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di razionalizzazione e adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;
 - e) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari. Tali funzioni non potranno che essere svolte ad un solo livello di ente locale e agli altri livelli non potranno esservi strutture amministrative permanenti ad esse dedicate;
 - f) indicare i principi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali ottimali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività;

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

- g) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato.
4. Qualora, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri interessati ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nel presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
6. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.

Articolo 8

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali)

1. Fermo restando il processo di individuazione delle funzioni fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e segnatamente:
- le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'art. 117 comma 2 della Costituzione;
 - le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 commi 3 e 4, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.
2. Nell'esercizio della delega il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- conferire al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione.

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

3. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
4. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Sugli schemi, inoltre, è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
5. Con i provvedimenti di trasferimento di cui al comma 3, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Con i medesimi provvedimenti, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale, in conformità alla disciplina recata dal capo III, titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previdente.
6. Le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, entro dodici mesi dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1:
 - a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;
 - b) conferiscono, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, agli enti locali le funzioni ad esse conferite dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
 - c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla Regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;
7. In caso di inadempimento da parte delle Regioni, il Governo è delegato ad emanare, in relazione alle lettere a) e d), uno o più decreti legislativi che si applicano in via suppletiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali.

1. RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

Articolo 9

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui all'art. 8, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso gli Uffici territoriali del Governo.
2. Gli uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso gli Uffici territoriali del Governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'Ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche dei ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

Articolo 10

(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane e alla fissazione dell'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti delegati di individuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'adeguato esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
 - b) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione.
2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1, è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, che entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

XV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale Presentato il 29 settembre 2007

Capo I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.

(Finalità e contenuti).

1. La presente legge:

a) definisce i principi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica;

b) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali di cui alla lettera *a)*, al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema tributario;

c) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 119 della Costituzione;

d) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

e) definisce i criteri per il finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, aventi ad oggetto:

a) le regole fondamentali cui devono attenersi le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) i tributi propri delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

- d) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;
- e) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, i criteri del loro riparto tra i singoli enti e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
- f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
- g) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni;
- h) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;
- i) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei principi e criteri diretti contenuti negli articoli da 2 a 20.

4. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, provvede a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per le regioni, per le province e per i comuni.

Art. 2.

(Coordinamento tra la finanza dello Stato e la finanza delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali).

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle, anche in via extracontabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni viene disciplinato con legge dello Stato; con la stessa legge possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; il relativo disegno di legge è presentato dal Governo alle Camere insieme con il documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata»; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge finanziaria;

d) il documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale, da attuare attraverso le disposizioni recate dalla legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera *c)*;

e) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;

f) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione è disciplinato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

g) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente agli enti territoriali competenti;

h) sono definiti i meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti ai sensi della lettera *c)*, con la previsione di sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti, nonché per il mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *b)*. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti;

i) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse.

Art. 3.

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario).

1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità di neutralizzare comunque gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo senza contestuale adozione di misure di compensazione;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

f) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano costituire fattori di concorrenza dannosa; in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera *a)*:

- 1) istituire tributi regionali e locali;
- 2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, le regioni:

- 1) non possano modificare le basi imponibili;
- 2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

i) previsione che, per gli altri tributi istituiti da legge statale, le regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile, nei limiti stabiliti dalla legge statale, e le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le regioni, determini livelli uniformi di gettito per le singole regioni, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;

l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

m) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera *g)*, numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera *g)*;

o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera *g)*, ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio.

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 4.

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

1. Gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali a carico del bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi speciali a carico del bilancio dello Stato sono iscritti, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.
2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono definiti sentita la Conferenza unificata.
3. I contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario.

Capo II

RAPPORTI FINANZIARI LO STATO E LE REGIONI

Art. 5.

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, indipendentemente dall'ente o dal livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative connesse all'esercizio della potestà legislativa, nel rispetto del principio di integrale finanziamento delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione:

a) al finanziamento delle competenze già esercitate dalle regioni a statuto ordinario alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge;

b) al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative che deriveranno, anche per gli enti locali, dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Per le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza legislativa delle regioni, queste definiscono con propria legge le regole di finanziamento delle attività amministrative da loro assegnate ad altri livelli di governo, assicurando a questi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l'esercizio delle funzioni fondamentali, come individuate e allocate dalla legge statale. Lo Stato verifica il rispetto delle disposizioni del presente comma ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo modalità definite nei decreti legislativi attuativi della presente legge.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, sul finanziamento delle attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1° gennaio 2007.

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 6.

(Competenze regionali e mezzi di finanziamento).

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni effettivamente svolte dalle regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, le spese connesse alle attività che le regioni a statuto ordinario attualmente svolgono sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) spese riconducibili allo svolgimento di attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
- c) spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fondamentali, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera *p*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, esercitate dai comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, delle funzioni esercitate dalle città metropolitane;
- c) spese connesse all'esercizio di funzioni concernenti le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni, ad eccezione di quelle riconducibili alle disposizioni delle lettere *m*) e *p*) del secondo comma dell'articolo 117;
- d) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 4.

2. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera *a*), sono determinati nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.

3. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera *b*), sono calcolati sulla base di indicatori di fabbisogno finanziario associati alle funzioni effettivamente esercitate e a parametri di efficienza e di appropriatezza che incorporino anche incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la prestazione dei servizi in forma associata.

4. Nella determinazione della somma destinata al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale si tiene conto dell'esigenza di garantire un livello adeguato di servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*.

5. Le aliquote e le basi imponibili uniformi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione e delle compartecipazioni regionali al gettito dell'IRPEF e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché le quote specifiche del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, sono determinate in modo da garantire che in ciascuna regione, alle condizioni così determinate, risultino integralmente finanziate le spese di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*).

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 7.

(Tributi propri delle regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

1. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza legislativa esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:
 - a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le addizionali ai tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle regioni;
 - b) i nuovi tributi che saranno assegnati alle regioni, inclusa l'eventuale sovrimposta in sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole regioni sulle materie imponibili non assoggettate già ad imposizione erariale, come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:
 - a) IRAP;
 - b) addizionale regionale all'IRPEF;
 - c) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;
 - d) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;
 - e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
 - f) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;
 - g) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
 - h) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
 - i) imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
 - l) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
 - m) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
 - n) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - o) tasse automobilistiche regionali;
 - p) tasse sulle concessioni regionali.
3. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnate una compartecipazione al gettito dell'IVA e una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 8.

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle regioni a statuto ordinario, esercizio dell'autonomia e finanziamento di nuove funzioni).

1. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 6 sono soppressi.
2. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 6 sono determinate nella misura minima sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali dei comuni di cui alla stessa lettera *b)* in ciascuna regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali, nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9.
3. L'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio della compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF e dal gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell'aliquota è stabilito nella misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi.
4. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.

Art. 9.

(Entità e riparto del Fondo perequativo).

1. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 8, comma 3
2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.
3. Le risorse del Fondo perequativo devono coprire:
 - a)* la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi alla stessa destinati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;
 - b)* le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

4. La determinazione degli importi spettanti a ciascuna Regione a carico del Fondo perequativo è operata tenendo conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere *m)* e *p)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l'integrale copertura delle spese.

5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del Fondo perequativo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna regione ai comuni del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della regione, secondo i criteri di cui all'articolo 15, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*.

6. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 6, le quote del Fondo perequativo sono assegnate in base a parametri di capacità fiscale per abitante e a indicatori di dimensione demografica; in particolare:

a) le regioni con maggiore capacità fiscale non partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo;

b) le regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) una quota del Fondo perequativo è ripartita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa.

7. Le quote del Fondo perequativo risultanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10.

(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti).

1. I criteri di computo delle quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime al termine di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni nel biennio 2006-2007 ai valori determinati con i criteri previsti dal medesimo articolo 9.

2. Per le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 decorre dall'anno successivo a quello in cui è effettivamente attuato il trasferimento delle funzioni o la determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, l'applicazione del criterio di finanziamento basato sulla spesa storica cessa entro cinque anni.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. Fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 2, secondo periodo, la fase transitoria deve garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

Capo III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI, RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E GLI ENTI LOCALI NONCHÉ TRA LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Art. 11.

(Finanziamento delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:

- a*) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;
- b*) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;
- c*) l'attribuzione di addizionali a tributi erariali;
- d*) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.

2. L'insieme delle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 1 assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni ad esse eventualmente riferiti. Il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni di dimensione superiore alla soglia demografica stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), è assicurato dallo Stato, attraverso compartecipazioni al gettito di tributi erariali e fondi perequativi.

3. La legge di coordinamento dinamico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento dell'esercizio di tali funzioni, ove al finanziamento medesimo non si sia provveduto contestualmente al trasferimento.

Art. 12.

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali).

1. La legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri dei comuni sono i seguenti:

- a*) imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b*) imposta di scopo;

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

- c)* imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- d)* tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;
- e)* tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- f)* addizionale comunale all'IRPEF;
- g)* addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica;
- h)* addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri delle province sono i seguenti:

- a)* imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico;
- b)* tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province;
- c)* addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
- d)* tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le regioni, nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, definendo gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi nonché di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, stabiliscono in piena autonomia le tariffe per le prestazioni o i servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 13.

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione della compartecipazione e dell'addizionale comunale all'IRPEF).

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 e ai seguenti:

- a) potenziamento dell'autonomia dei comuni;
- b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito;
- c) possibilità di sostituire l'addizionale comunale all'IRPEF con una sovrimposta.

Art. 14.

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle province).

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

- a) possibilità di trasformare l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti in tributo proprio delle province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote vigenti nella misura del 20 per cento;
- b) revisione dell'elenco dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione di uno o più dei tributi ivi indicati ad altri livelli di governo;
- d) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Art. 15.

(Entità e riparto dei fondi perequativi in favore dei comuni e delle province).

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno in favore dei comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera b), l'altro in favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative attualmente svolte.

2. Per i comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari all'importo dei trasferimenti attuali in favore dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, sia di parte corrente che di conto capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3. Affluisce altresì al fondo perequativo la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ivi compresa la sua variazione annuale.

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

3. Per le province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali in favore delle province, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3.

4. Per le province e per i comuni la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, è effettuata in base a:

a) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate propri di applicazione generale;

b) uno schema di perequazione della capacità fiscale.

5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, e alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è stabilito con tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, comprendendo anche la spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata. La standardizzazione della spesa per i comuni deve incorporare gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 3.

6. Per i comuni le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 2, escluse le lettere b) e h), valutati in base ad aliquota *standard*, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Per le province le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, compreso il gettito dell'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, valutati in base ad aliquota *standard*, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi provinciali, opportunamente standardizzati. Una quota non inferiore al 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun ente è portata in deduzione dalla spesa standardizzata dello stesso ente per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

7. Una quota non superiore al 30 per cento della quota del fondo perequativo spettante a ciascun ente è destinata alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di opere pubbliche, in coerenza con la programmazione regionale di settore.

8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali, ove istituito, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a stime autonome del fabbisogno di infrastrutture; in tale caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma

2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 16.

(Norma transitoria e di garanzia dell'assetto finanziario dei comuni e delle province).

1. Le attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1° gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle regioni, anche nel caso in cui talune tra esse rientrino in materie assegnate alla competenza legislativa delle regioni. L'importo del finanziamento a carico del bilancio dello Stato è determinato secondo i criteri definiti negli articoli da 11 a 15.

2. Nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni esercitate, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

Capo IV

FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ DI ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA, E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17.

(Finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle città metropolitane).

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tenere conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.

3. Al finanziamento delle città metropolitane si provvede secondo i principi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.

Capo V
COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME
Art. 18.

(Attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione).

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e tenuto conto delle esigenze di perequazione in favore dei territori aventi minore capacità fiscale.

Art. 19.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2.

2 Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni a statuto speciale e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.

3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

Capo VI
NORME PROCEDURALI E DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

Art. 20.

(Norme procedurali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine ivi previsto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. La proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla cabina di regia di cui al comma 2.

È istituita la cabina di regia, alla quale partecipano a titolo gratuito rappresentanti del Governo, designati dai Ministri indicati nel comma 1, delle regioni e delle autonomie locali, designati dalla Conferenza unificata, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1. A tale fine, sono messi a disposizione della cabina di regia i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari. La cabina di regia, nella sua prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'organizzazione dei tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Gli schemi medesimi sono quindi trasmessi alle Camere per i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini indicati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura stabilita dal presente articolo, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
5. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo la procedura stabilita dai commi 1, 2 e 3 e acquisito, prima dell'invio alle competenti Commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, può essere adottato un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4.

Art. 21.

(Clausola di salvaguardia finanziaria).

1. Dall'attuazione delle deleghe legislative di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.

3. POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione medesima.

2. La presente legge detta altresì disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione. 3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Politiche locali e integrate per la sicurezza)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

Capo II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
 - a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
 - b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.

(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)

1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:
 - a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
 - b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia statali;
 - c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
 - d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
 - e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle Forze di polizia statali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
 - a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
 - b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
 - c) comunicazione pubblica;
 - d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

3. POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 5.

(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza)

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:

- a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;
- b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

2. La conferenza provinciale è composta dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte all'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.

3. La conferenza regionale è composta dal presidente della regione che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, coadiuvati ove necessario dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.

4. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

5. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle Forze di polizia;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

3. POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 7.

(Destinazione territoriale delle Forze di polizia statali)

1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

Capo III

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE COORDINATE PER LA SICUREZZA

Art. 8.

(Costituzione e finalità dell'Istituto)

1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge.
2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata.
3. L'Istituto si struttura per sviluppare attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.
4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

Capo IV

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE STATALI E POLIZIE LOCALI

Art. 9.

(Funzioni di polizia locale)

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

3. POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia statali a competenza generale.

4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), di detto codice;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

3. POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

- a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
- b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni
- c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.

(Qualifica del personale di polizia locale) giuridica

1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita, rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e al controllo e per i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;
- c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

Art. 12.

(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la disciplina dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.

2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

Art. 13.

(Utilizzazione del volontariato)

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente articolo, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 14.

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato.

3. POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 15.

(Cooperazione tra Forze di polizia statali e servizi di polizia locale)

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal fine l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.
2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.
3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 16.

(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)

1. Gli agenti o ufficiali di polizia municipale e provinciale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da detto territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, nel territorio dell'ente o degli enti associati, previa comunicazione al prefetto.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
 - a*) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;
 - b*) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;
 - c*) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e munizioni;
 - d*) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;
 - e*) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statali.
3. L'ente locale, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Le uniformi del personale, secondo quanto disposto dalla legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia statali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

Art. 17.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali ed agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione.

È escluso, per gli ufficiali ed agenti di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni secretate, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione».

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

3. I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)

1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmettenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministero delle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

2. Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualificazione di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Capo V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Disposizione finanziaria)

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, per le spese relative all'Istituto di cui all'articolo 8, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 19, comma 3.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data.

Art. 22.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».

3. All'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, gli ufficiali di polizia locale».

4. All'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

5. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

b) il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

7. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia locale».

4. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AGLI STRANIERI PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE IN CASO DI GRAVE SFRUTTAMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

XV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa

Art. 1.

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge».

5. FINANZIAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI METROPOLITANI E REGIONALI

XV LEGISLATURA

LEGGE FINANZIARIA 2007

Art. 1.

(...)

(Istituzione del Fondo per investimenti in infrastrutture ferroviarie)

Comma 1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie e' stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma e' destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.

6. NUOVE NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA'

Conclusioni del Documento "Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario" della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2007. Costituiscono la traccia di un disegno di legge da presentare nella XVI Legislatura.

Conclusioni

La Commissione, pur consapevole della natura non finanziaria di vari e rilevanti problemi della formazione universitaria in Italia, ritiene che interventi per la razionalizzazione del finanziamento del sistema universitario siano necessari e non differibili. Ritiene altresì che tali interventi vadano disegnati alla luce dei seguenti obiettivi:

- a) rafforzare l'autonomia delle Università;
- b) garantire la stabilità finanziaria del sistema;
- c) potenziare il modello incentivante.

In questa prospettiva la Commissione formula le raccomandazioni che seguono. Come insieme di diritti e doveri, esse vogliono configurare la base di un nuovo "patto" tra Governo e Università, capace di conferire un maggiore livello di efficacia e di efficienza all'attività di formazione superiore e di ricerca, che è fattore cruciale per la crescita del Paese.

1. Gli atenei devono subire le conseguenze finanziarie delle proprie decisioni autonome ma non sopportare i costi di decisioni assunte all'esterno, con l'eccezione di misure transitorie ed effettivamente sopportabili dal sistema universitario che siano imposte dalla politica di risanamento del bilancio pubblico.
2. La dinamica del FFO deve essere garantita nel tempo per tenere conto degli aumenti automatici degli oneri del personale di ruolo nonché dell'aumento degli altri costi a causa dell'inflazione. Agli atenei dovrebbe quindi essere tendenzialmente garantita (restando aperta la questione se la situazione di finanza pubblica consenta o meno di applicare per intero la regola già per il 2008) una dinamica del FFO pari almeno alla media ponderata delle variazioni dei seguenti indici: indice delle retribuzioni del personale non contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni, stabilito con DCPM (peso 0,58); indice delle retribuzioni del personale tecnico amministrativo (peso 0,27); indice generale dei prezzi al consumo (peso 0,15).
3. Il finanziamento dell'edilizia va garantito su base almeno triennale, con valutazione attendibile trasparente del fabbisogno comparato degli atenei.
4. Va reso molto più stringente il vincolo all'indebitamento degli atenei, ivi incluso il debito degli enti da questi controllati, imponendo che l'onere annuo, per rimborsi e interessi, non possa superare una bassa percentuale del FFO (da definirsi ma comunque nell'intervallo 2- 4%), d'altro lato consentendo forme di debito diverse dai mutui e prevedendo opportune regole per il graduale rientro entro il nuovo limite, se già superato.
5. Gli atenei devono poter aumentare le tasse universitarie fino alla concorrenza del 25% del FFO, con vincolo di destinazione di almeno il 50% dei maggiori introiti ai servizi agli studenti e alle borse di studio per i meritevoli.

6. NUOVE NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA'

6. La programmazione del fabbisogno di personale docente va effettuata utilizzando una misura effettiva del vincolo del 90% di incidenza di tali spese sul FFO, senza escludere quindi gli aumenti stipendiali e il 33% della spesa per il personale convenzionato con il SSN. Le spese per il personale finanziate da entrate derivanti da convenzioni non vanno prese in considerazione nella quantificazione del vincolo, purché tali convenzioni abbiano durata almeno ventennale e siano accompagnate da adeguate garanzie.

7. Le decisioni di spesa in materia di personale devono essere assunte con una valutazione realistica dei costi futuri, che tenga conto della crescita delle retribuzioni nel tempo per aumenti automatici e sviluppi di carriera. Questo obiettivo può essere conseguito con strumenti alternativi: i) ogni nuova posizione va quantificata con riferimento al costo medio calcolato sull'arco della intera carriera, destinando a un fondo di riserva i risparmi di spesa che si verificheranno nei primi anni (quando il costo effettivo del personale è inferiore a quello medio utilizzato nella programmazione); ii) ogni nuova posizione può essere quantificata al costo iniziale a condizione che l'Università formuli, ottenendo esplicita approvazione ministeriale, un programma decennale a scorrimento per il personale docente e tecnico-amministrativo, da cui risulti la sostenibilità finanziaria delle assunzioni attraverso la dimostrazione, anno per anno, della copertura degli aumenti retributivi per ricostruzioni di carriera e scatti di anzianità con risorse certe (tipicamente con quote di cessazioni future, che diventano quindi non utilizzabili in seguito per reclutamento). La metodologia sub i) offre adeguate garanzie per la stabilità finanziaria del sistema solo se da parte di MEF/MUR sarà reso disponibile un software per assicurare l'omogeneità della metodologia nella predisposizione dei programmi e ne sarà controllata l'applicazione, al fine di verificarne la correttezza e l'attendibilità.

8. Le Università che hanno superato il limite del 90% delle spese di personale sul FFO vanno sottoposte al vincolo di assunzioni limitate al 35% dell'importo liberato dalle cessazioni: vincolo già in vigore, che va applicato calcolando le spese nel modo indicato al punto 6. e non con le attenuazioni attuali.

9. Le Università che, oltre ad avere superato tale limite, appaiano in stato di potenziale dissesto, perché negli ultimi due anni hanno avuto un saldo di bilancio negativo (al netto delle poste finanziarie), devono presentare un Piano di risanamento di durata non superiore a 10 anni da sottoporre alla approvazione congiunta del MUR e del MEF. Il Piano deve prevedere la limitazione delle assunzioni entro il 20% delle cessazioni e l'aumento obbligatorio e graduale delle tasse di iscrizione fino al 25% del FFO. E' fatto obbligo al collegio dei revisori, in cui va ovviamente mantenuto il rappresentante del MEF (con spese a carico dell'Università, anche se da queste lasciato in soprannumero), di certificare con cadenza almeno trimestrale l'osservanza del Piano. L'inosservanza del suddetto Piano dovrebbe comportare adeguate sanzioni, senza escludere nel caso estremo il commissariamento dell'ateneo.

10. A partire dal 2008 va ripreso il percorso virtuoso, secondo un sentiero di crescita dei finanziamenti definito ex ante su base pluriennale, che porta a riequilibrare la dotazione degli atenei nonché a premiare gli atenei con i migliori risultati sul piano della ricerca e della didattica (con l'ovvia avvertenza che la parte relativa al riequilibrio si consolida mentre quella relativa al premio è valutata e riassegnata periodicamente).

11. In attesa dell'entrata in funzione della costituenda ANVUR e delle regole che essa detterà, già per il 2008 una quota del 5% del FFO va ripartita tra le Università non soggette a piani di risanamento sulla base della formula CNVSU (eventualmente modificata in base alle indicazioni del punto 13).

12. Le risorse del Fondo per la programmazione e lo sviluppo devono confluire nel FFO, essere ripartite integralmente secondo la formula CNVSU (e in futuro secondo le indicazioni dell'ANVUR) ed essere destinate esclusivamente agli atenei che rispetto al modello teorico risultano sottofinanziati.

6. NUOVE NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA'

13. Sempre in attesa di future indicazioni da parte dell'ANVUR, la formula CNVSU va modificata nel tempo, in base alla disponibilità di dati attendibili, in modo da rendere maggiore il peso della qualità dell'insegnamento e della ricerca nella determinazione delle quote spettanti ai singoli atenei.

Per quanto riguarda i risultati della ricerca, già da ora va aumentato il peso delle valutazioni CIVR, integrate dai risultati conseguiti nel VI Programma Quadro europeo. Si propone anche di destinare il 10% a progetti speciali per incentivare la mobilità studentesca, l'internazionalizzazione degli atenei, l'introduzione di meccanismi di valutazione degli studenti che chiedono l'immatricolazione, le azioni di supporto per il recupero di eventuali debiti formativi accertati nonché per premiare i centri di eccellenza e le Università che si sottopongono volontariamente all'accreditamento da parte di agenzie indipendenti che operino secondo standard internazionali.

14. Si raccomanda infine un rafforzamento della politica del diritto allo studio, sia sul fronte dei servizi sia su quello del finanziamento erogato direttamente agli studenti.

Si auspica che un accordo tra Stato, Regioni e Università porti ad aumentare il Fondo integrativo nazionale e a definire nuovi criteri che stimolino la mobilità degli studenti migliori, in tal modo potenziando la positiva competizione tra atenei. Anche lo strumento dei prestiti d'onore erogati in base al puro merito andrebbe rilanciato, nonostante le delusioni del passato, poiché tali prestiti possono contribuire efficacemente alla mobilità studentesca e aiutano in ogni caso a diffondere tra i giovani l'assunzione di autonome responsabilità

7. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI

Proposta di legge di iniziativa popolare presentata in Parlamento nella XV Legislatura

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. La complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede risposte flessibili ed articolate per opportunità offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale.

3. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, coerente con le indicazioni di cui al comma 2. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce principi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e terzo comma, della Costituzione. La presente legge si ispira alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed è in coerenza con le strategie dell'Unione europea.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono la progressiva costruzione di tale sistema integrato per mezzo di adeguati interventi.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità.

6. Ai sensi della presente legge per «sistema integrato per l'infanzia» si intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni: nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie.

Art. 2.

(Caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia)

1. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi, le scuole dell'infanzia e i servizi innovativi e sperimentali costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1.

2. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali di cui agli articoli 3 e 5 non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

3. Il sistema integrato per l'infanzia comprende azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie.

7. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI

4. Il sistema integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione.

5. Gli enti e i soggetti gestori dei servizi del sistema integrato per l'infanzia valorizzano il ruolo attivo delle famiglie. Prevedono la loro partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione, l'istituzione di specifici organismi rappresentativi e assicurano modalità flessibili di incontro, collaborazione e apertura al territorio.

Art. 3.

(Nido d'infanzia e servizi integrativi)

1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno.

Art. 4.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.

2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità; assicura una effettiva eguaglianza delle opportunità educative, tenendo conto dell'orientamento educativo dei genitori.

3. La scuola dell'infanzia opera in continuità con gli altri servizi del sistema integrato e con la scuola primaria.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano la generalizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa e garantiscono a tutte le bambine e a tutti i bambini, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia nelle scuole statali, comunali o private paritarie.

Art. 5.

(Servizi innovativi e sperimentali)

1. Le regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti.

7. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI

Titolo II

LIVELLI ESSENZIALI, NORME GENERALI, PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'INFANZIA

Art. 6.

(Livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia)

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, si determinano i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia. I livelli essenziali attengono:

- a*) all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema integrato per l'infanzia;
- b*) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e d'istruzione del sistema integrato per l'infanzia e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;
- c*) agli *standard* minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli *standard* minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;
- d*) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia;
- e*) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;
- f*) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema integrato per l'infanzia e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;
- g*) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.

Art. 7.

(Funzioni e compiti dello Stato)

1. Al fine di attuare la presente legge, lo Stato ha i compiti e le funzioni concernenti:
- a*) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel «Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia» di cui all'articolo 10;
 - b*) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6;
 - c*) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;
 - d*) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;
 - e*) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;
 - f*) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia, in coordinamento con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

7. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI

Art. 8.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Al fine di attuare la presente legge, le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti:
 - a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del «Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia», secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6;
 - b) la determinazione degli *standard* relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali;
 - c) la definizione, per quanto di competenza, degli *standard* di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;
 - d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal piano di azione di cui all'articolo 10;
 - e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;
 - f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;
 - g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'articolo 7, lettera c);
 - h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.

Art. 9.

(Funzioni e compiti degli enti locali)

1. Al fine di attuare la presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, i comuni, singoli o associati, esercitano i compiti e le funzioni concernenti:
 - a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, anche mediante la piena valorizzazione delle diverse risorse presenti nel territorio, in coerenza con le funzioni delineate negli articoli 7 e 8;
 - b) l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;

Titolo III

**PIANO DI AZIONE NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'INFANZIA**

Art. 10.

(Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, formula il «Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia», piano pluriennale di interventi, di seguito denominato «Piano di azione».
2. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 15 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.
5. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.
6. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.
7. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.

Art. 11.

(Partecipazione economica delle famiglie)

1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
2. Sono garantite forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
3. Sono altresì garantite forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.

7. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
- b) articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- d) articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- e) articoli 1, 2, 3 e 12 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- f) gli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 13.

(Relazione periodica sullo stato di attuazione della legge)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va